

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 giugno 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-173/05) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE
— Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Tributo ambien-
tale su gasdotti installati sul territorio della Regione siciliana
— Tassa di effetto equivalente a un dazio doganale)**

(2007/C 183/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
E. Traversa e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia,
agente e A. Cingolo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 23, 25, 26 e 133 CE e degli artt. 4 e 9 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria firmato il 26 settembre 1978 e approvato col regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1) — Legislazione nazionale che impone una tassa di protezione dell'ambiente («tributo ambientale») sui gasdotti installati sul territorio della regione Sicilia.

Dispositivo

- 1) *La Repubblica italiana, avendo istituito un tributo ambientale che colpisce il gas metano proveniente dall'Algeria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE, nonché dell'art. 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 155 del 25.6.2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) —
Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG.**

(Causa C-246/05) ⁽¹⁾

**(Diritto dei marchi — Art. 10, n. 1, della direttiva
89/104/CEE — Mancato uso effettivo di un marchio —
Nozione di «data in cui si è chiusa la procedura
di registrazione»)**

(2007/C 183/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Armin Häupl

Convenuto: Lidl Stiftung & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Insussistenza di un serio utilizzo di un marchio — Ragioni esterne all'impresa che le impediscono di aprire supermercati sul territorio nazionale, laddove la sua abituale strategia consiste nel commercializzare i prodotti caratterizzati dal detto marchio solo nei propri supermercati — Nozione della data in cui si è chiusa la procedura di registrazione

Dispositivo

- 1) *La «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione», ai sensi dell'art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti in materia di registrazione.*

2) L'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che costituiscono «motivi legittimi per il mancato uso» di un marchio gli ostacoli aventi un legame diretto con il detto marchio tale da rendere il suo uso impossibile o irragionevole, e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio medesimo. Spetta al giudice del rinvio valutare gli elementi di fatto della causa principale alla luce di queste indicazioni.

(¹) GU C 193 del 6 agosto 2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimento
penale/Omni Metal Service**

(Causa C-259/05) (¹)

**(Regolamento (CEE) n. 259/93 — Rifiuti — Cavi composti da
rame e da PVC — Esportazione in Cina a fini di recupero —
Voce GC 020 — Rifiuto misto — Combinazione di due
sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti — Mancata inclu-
sione di tale rifiuto misto in detta lista — Conseguenze)**

(2007/C 183/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te Rotterdam

Imputato nella causa principale

Omni Metal Service

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te Rotterdam — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) — Resti di cavi di un diametro di 15 cm composti da varie materie che devono o meno essere considerate come rifiuti di apparecchiature elettroniche ai sensi del codice GC 020 dell'elenco verde figurante all'allegato II del detto regolamento — Possibilità di trasportare tale rifiuti senza il procedimento di notifica o necessità di trasportarli separatamente.

Dispositivo

1) La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

2) Il regolamento n. 259/93, come modificato dal regolamento n. 2557/2001, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell'allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.

(¹) GU C 243 dell'1.10.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di
Finlandia**

(Causa C-342/05) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE —
Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selva-
tiche — Caccia al lupo)**

(2007/C 183/08)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12, n. 1 e 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Caccia al lupo.